



Antincendio nel Condominio
D.P.R. 151 del 1° agosto 2011
a TUTELA dell'AMMINISTRATORE

Relatore: Ing. Francesco Micomonaco

PRIMA PARTE

Prevenzione Incendi e Sicurezza nei Condomini

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

*Introduzione alla Normativa per
l'Antincendio nel Condominio*

La Normativa Antincendio ha OBBLIGHI cogenti, con RESPONSABILITÀ Civili e Penali e dipendono dal tipo di:

- ATTIVITÀ
- EDIFICIO
- IMPIANTI (Ordinari, Speciali ed Antincendio)
- STRUTTURE
- PARTIZIONI EI
- APERTURE E PORTE
- ecc.

Devono ottemperare a:

- D.P.R. (Decreto della Presidenza della Repubblica)
- D.Lgs. (Decreto Legislativo)
- D.M. e Int. (Decreto Ministeriale e Interministeriale)
- Circolari

C.P.I.

Certificato di Prevenzioni Incendi

Attività per il Condominio (ESEMPI) :

- Attività 49 - Gruppi Elettrogeni
- Attività 65 - Locali di Spettacolo e Intrattenimento
- Attività 74 - Centrali Termiche
- Attività 75 – Autorimesse
- Attività 77 - Edifici con Altezza superiore a 24 m

Apertura Attività, Rinnovo, Voltura, ecc.

CATEGORIA DI RISCHIO C

C.P.I.

Certificato di Prevenzioni Incendi

Attività UNA TANTUM:

- Attività senza Rinnovo

Attività con UNICO C.P.I.:

- Più Attività Soggette Contemporanee
- CPI Annidati
- Attività Prevalente o Preminente

Esempio: Edificio più alto di 24 m. con Centrale Termica, Autorimessa, ecc.

S.C.I.A.

Segnalazione Certificata di INIZIO ATTIVITÀ

- Documento SEMPRE presente nella Prevenzioni Incendi
- Art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241
- Legge n. 122 del 30/07/2010

Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta è sostituito da una segnalazione, corredata da dichiarazioni / attestazioni / asseverazioni redatti da tecnici abilitati o professionisti antincendio, e associati a idonei elaborati, come indicati dal D.M. 7 agosto 2013.

L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA

S.C.I.A.

Segnalazione Certificata di INIZIO ATTIVITÀ

Nel corso del tempo ha subito modifiche:

ultima il D.Lgs. 97/2017 cosiddetta riforma MADIA . Entra nel merito di:

1. Sanzioni penali
2. Sospensione delle attività soggette

Per mancata presentazione o mancato rinnovo della SCIA

Viene chiarito che in caso di dichiarazioni mendaci o certificazioni non vere rese, ai fini della presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, è prevista la reclusione da 3 mesi a 3 anni, e con la multa da 103 a 516 euro.

S.C.I.A.

Segnalazione Certificata di INIZIO ATTIVITÀ

Art 20. sanzioni penali:

c.1 Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro;

c.3 Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio;

Condominio

Attività soggette e Categorie di Rischio

Un immobile al suo interno che può contenere più attività disciplinate per la Prevenzioni Incendi.

Il D.P.R. 151 del 1° agosto 2011

Allegato I – Attività e Categorie di Rischio: A, B e C
(a differenza dal D.Lgs. 81 /2008 TUS)

Le Categorie si differenziano in ragione della gravità del rischio d'incendio, dovuto alla dimensione, al grado di complessità che contraddistingue l'attività stessa, al numero di addetti presenti, ecc.

Categorie di Rischio

Categoria A, attività a basso rischio e standardizzate.

Appartengono alla categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l'incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.

Categoria B, attività a medio rischio.

Rientrano nella categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio

Categoria C, attività ad elevato rischio.

Nella categoria C rientrano tutte quelle attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.

Categorie di Rischio

- Attività **34.1.B**: Depositi di carta, cartoni e prodotti depositi per la cernita della carta usata, di stracci e quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg

● **CATEGORIA DI RISCHIO**

● **CODICE SOTTOCLASSE**

● **CODICE ATTIVITA'**

Categorie di Rischio

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm ³ /h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm ³ /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	Tutti gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
	a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m ³ :		rivendite, depositi fino a 10 m ³	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m ³

Condominio

Attività soggette e Categorie di Rischio

Le Attività disciplinate che interessano, o possono interessare maggiormente i Condomini, e quindi gli Amministratori, sono quelle così numerate:

- **04 - Depositi di GAS Infiammabili**
- **05 - Depositi di GAS comburenti**
- **14 - Carrozzerie**
- **34 - Depositi di Carta**
- **49 - Gruppi Elettrogeni**
- **53 - Officine Meccaniche**
- **65 - Locali di Spettacolo e Intrattenimento**
- **66 - Alberghi**
- **67 - Scuole**
- **74 - Centrali Termiche**
- **75 - Autorimesse**
- **77 - Edifici con Altezza superiore a 24 m**

Attività soggette nei Condomini

Attività 4 - Depositi di GAS Infiammabili

Attività 4.1.B: Depositi di gas infiammabili compressi, in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,75 a 2 mc.

Attività 4.2.C: Depositi di gas infiammabili compressi, in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva > 2 mc.

Attività 4.3.A: Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,3 a 5 mc.

Attività 4.4.B: Depositi gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 0,3 a 5 mc.

Attività 4.5.B: Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva da 5 a 13 mc.

Attività 4.6.C: Depositi gas infiammabili disciolti o liquefatti (non GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva > 5 mc.

Attività 4.7.C: Depositi di gas infiammabili disciolti o liquefatti (GPL) in serbatoi fissi di capacità geometrica complessiva > 13 mc.

Attività soggette nei Condomini

Attività 5 - Depositi di GAS comburenti

Attività 5.1.B: Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva da 3 a 10 mc.

Attività 5.2.C: Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva da > 10 mc.

Attività 14 - Carrozzerie

Attività 14.1.B: Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili da 5 a 25 addetti

Attività 14.2.C: Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili > 25 addetti

Attività soggette nei Condomini

Attività 34 - Depositi di Carta

Attività 34.1.B: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg

Attività 34.2.C: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa > 50.000 kg.

Attività soggette nei Condomini

Attività 49 - Gruppi Elettrogeni

Attività 49.1.A: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 25 a 350 kW

Attività 49.2.B: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva da 350 a 700 kW

Attività 49.3.C: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva > 700 kW

Attività soggette nei Condomini

Attività 53 - Officine Meccaniche

Attività 53.1.B: Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta da 300 a 1000 mq.

Attività 53.2.B: Officine per la riparazione di materiale rotabile e aeromobili, di superficie coperta da 1000 a 2000 mq.

Attività 53.3.C: Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 1000 mq.

Attività 53.4.C: Officine per la riparazione di materiale rotabile e aeromobili, di superficie coperta > 2000 mq.

Attività soggette nei Condomini

Attività 65 - Locali di Spettacolo e Intrattenimento

Attività 65.1.B: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone (e fino a 200 persone) ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

Attività 65.2.C: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 200 persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.

Attività soggette nei Condomini

Attività 66 - Alberghi

Attività 66.1.A: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto (fino a 50 posti-letto).

Attività 66.2.B: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 50 posti-letto (fino a 100 posti-letto).

Attività 66.3.B: Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Attività 66.4.C: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 100 posti-letto.

Attività soggette nei Condomini

Attività 67 - Scuole

Attività 67.1.A: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti (fino a 150 persone).

Attività 67.2.B: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti (fino a 300 persone).

Attività 67.3.B: Asili nido con oltre 30 persone presenti

Attività 67.4.C: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti.

Attività soggette nei Condomini

Attività 74 Centrali Termiche

Attività 74.1.A: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW (fino a 350 kW)

Attività 74.2.B: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 350 kW (fino a 700 kW)

Attività 74.3.C: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 700 kW

Attività soggette nei Condomini

Attività 75 - Autorimesse

Attività 75.1.A: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, con superficie compresa tra 300 mq a 1000 mq

Attività 75.2.B: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, con superficie compresa tra 1000 mq e 3000 mq

Attività 75.3.B: Ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie compresa tra 500 mq e 1000 mq

Attività 75.4.C: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, con superficie superiore ai 3000 mq

Attività 75.5.C: Ricovero di natanti ed aeromobili, con superficie superiore a 1000 mq

Attività 75.6.C: Depositi di mezzi rotabili al chiuso, con superficie superiore a 1000 mq

Attività soggette nei Condomini

Attività 77 - Edifici con Altezza superiore a 24 m

Attività 77.1.A: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 24 m (fino a 32 m)

Attività 77.2.B: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 32 m (fino a 54 m)

Attività 77.3.C: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendi superiore a 54 m

Antincendio

art. 46 TUS D.Lgs. 81/2008

Comma 3. Fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, *del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;
- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
- 4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Antincendio

Registro dei Controlli - Registro Antincendio

Su tale registro vanno annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché l'attività di informazione e formazione antincendio dei lavoratori, qualora fossero presenti nei condomini.

L'attività di controllo, verifica e manutenzione riguarda:

- **estintori**
- **idranti**
- **porte EI**
- **uscite di sicurezza**
- **luci di emergenza**
- **pulsanti di allarme**
- **valvole di intercettazione gas infiammabili e/o esplosivi**
- **rilevatori di incendio e/o gas e dispositivi di spegnimento automatico**
- **evacuatori di fumo e calore**
- **DPI antincendio e dispositivi di primo soccorso**

Antincendio

Registro dei Controlli - Registro Antincendio

Esempio di controllo per gli Idranti:

- L'idrante deve essere presente in ogni suo componente (cassetta, manichetta, lancia, attacco idraulico) e segnalato tramite apposito cartello (disegno bianco su fondo rosso);
- l'idrante deve essere facilmente individuabile, libero da ostacoli ed immediatamente utilizzabile;
- la manichetta deve essere regolarmente arrotolata ed in buono stato di conservazione;
- la lancia deve avere la maniglia di regolazione dell'acqua in posizione chiusa ed essere in buono stato di conservazione;
- la cassetta deve essere dotata di vetro di sicurezza e non deve presentare tracce di rottura, corrosione ecc.

Antincendio

Registro dei Controlli - Registro Antincendio

Esempio di controllo per le Porte EI:

- verificare che la chiusura automatica della porta sia ermetica;
- le porte EI non possono essere lasciate aperte e bloccate con zeppe, arredi ecc.; verificare, quindi, che siano mantenute costantemente chiuse;
- controllare che la chiusura e l'apertura avvengano in modo semplice e con facilità;
- controllare la funzionalità dei dispositivi automatici di chiusura (cerniere con molla di richiamo funzionante).

Antincendio

Registro dei Controlli - Registro Antincendio

Esempio di controllo per le Uscite di sicurezza:

- l'uscita di sicurezza deve essere segnalata da idoneo cartello (disegno bianco su fondo verde);
- l'accesso all'uscita, compreso il percorso necessario per raggiungerla, deve essere libero da ostacoli o qualsiasi altro impedimento;
- verificare che le ante della porta siano facilmente e completamente apribili;

Esempio di controllo per le Luci di emergenza:

- verificare che tutte le lampade siano funzionanti; questo può essere fatto, ad esempio, interrompendo per alcuni minuti l'alimentazione elettrica generale e controllando l'entrata in funzione di tutte le lampade, oppure controllando a vista lo stato dei led luminosi (verde e/o rosso) di ogni lampada;
- verificare l'integrità delle lampade e la loro stabilità alle strutture.

Antincendio

Registro dei Controlli - Registro Antincendio

DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE

1. Deve essere sempre disponibile la documentazione che può essere di supporto per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria da parte della ditta (ad esempio schema di distribuzione della rete degli idranti).
2. E' utile avere a disposizione una planimetria per facilitare alcuni tipi di controllo: per esempio durante la verifica degli estintori conviene utilizzare una planimetria nella quale sia evidenziata la dislocazione degli estintori stessi.

I principali reati di competenza del C.N.VV.F.

1 - Omissione colposa di cautele e difese contro disastri o infortuni sul lavoro (codice penale, art. 451);

2 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (codice penale, art. 437);

3 - Omessa predisposizione ed omesso controllo dei mezzi ed impianti di estinzione incendi

(D.Lgs. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.1.3 allegato IV), 64, comma 1, lett. a) e 68);

4 - Omessa sottoposizione a preventivo esame di progetti ed omessa richiesta di visita di controllo di impianti o costruzioni

(D.Lgs. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 63, comma 1 (punto 4.4 allegato IV), 64, comma 1, lett. a) e 68);

I principali reati di competenza del C.N.VV.F.

5 - Omessa predisposizione del «documento della sicurezza e salute dei lavoratori» (D.Lgs. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. a) e 55, comma 1, lett. a));

6 - Omessa designazione del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008 - combinato disposto degli artt.17, comma 1, lett. b) e 55, comma 1, lett. b));

7 - Omessa adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'incolumità dei lavoratori (D.Lgs. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 46 comma 2, e 55, comma 4, lett. b));

I principali reati di competenza del C.N.VV.F.

8 - Omessa designazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione (D.Lgs. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. b) e 55, comma 4, lett. a));

9 - Omessa formazione dei lavoratori incaricati delle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio ed evacuazione (D.Lgs. 81/2008 - combinato disposto degli artt. 18 comma 1, lett. l), e 55, comma 4, lett. e));

**10 - Omessa attuazione del sistema di gestione della sicurezza da parte del gestore di attività a rischio di incidente rilevate ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334.
(D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 - articolo 7 comma 2).**

Altre Norme Importanti Antincendio

DPR 151 del 1° agosto 2011

DM 03.08.2015 - Testo Unico 2015/08/03 prevenzione incendi - Regola Tecnica Orizzontale.

DECRETO 21 febbraio 2017 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.

D.M. 12 aprile 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

Edifici Tutelati - D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. - VV.FF. del 15/03/2016. linee guida del 2016.

DM del 20 dicembre 2012 - Regola Tecnica per gli Impianti Antincendio

NUOVA MODULISTICA ANTINCENDIO

Modulistica per la

Prevenzione incendi

Modulistica per la

Commercializzazione dei prodotti

Modulistica per la **Prevenzione incendi**

Valutazione dei progetti:

PIN 1-2012 Valutazione Progetto: *Istanza di valutazione del progetto*

Segnalazione Certificata di Inizio Attività:

PIN 2-2014 S.C.I.A. : *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*

PIN 2.1-2014 Asseverazione: *Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio*

PIN 2.2-2012 - Cert. REI: *Certificazione di resistenza al fuoco*

PIN 2.3-2014 - Dich. Prod.: *Dichiarazione inerente i prodotti*

PIN 2.4-2012 - Dich. Imp.: *Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto*

PIN 2.5-2014 - Cert. Imp.: *Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto*

PIN 2.6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio: *Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio*

PIN 2 gpl- 2014 S.C.I.A.: *Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl*

PIN 2.1-gpl-2014 Attestazione: *Attestazione per depositi di gpl*

PIN 2.7-gpl-2012-dichiarazione di installazione: *Dichiarazione di installazione per depositi di gpl*

Dichiarazione di rispondenza: *(Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, art. 7, comma 6 - M.S.E.)*

Modulistica per la **Prevenzione incendi**

Rinnovo periodico di conformità antincendio:

PIN 3-2014 Rinnovo periodico: *Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio*

PIN 3.1-2014 Asseverazione per rinnovo: *Asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità*

PIN 3-gpl-2014 Attestazione di rinnovo periodico gpl: *Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio per depositi di gpl*

PIN 3.1-gpl-2012 Dichiarazione per rinnovo: *Dichiarazione per depositi di gpl*

Deroga:

PIN 4-2012 Deroga: *Istanza di deroga*

Nulla Osta di Fattibilità:

PIN 5-2012 Richiesta N.O.F.: *Istanza di nulla osta di fattibilità*

Verifiche in corso d'opera:

PIN 6-2012 Richiesta Verifica in corso d'opera: *Istanza di verifiche in corso d'opera*

Voltura:

PIN 7-2012 Voltura: *Istanza per cambiamento di Nominativi dei Responsabili*

ESEMPIO di Modulistica per la **Prevenzione incendi**

PIN 2-2014 S.C.I.A. : *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*

MOD. PIN 2 – 2014 SCIA

PAG. 1

Rif. Pratica VV.F. n.

Spazio per protocollo

AL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

_____ provincia

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA'
AI FINI DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO**

(art. 4 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151)

Il sottoscritto _____
Cognome Nome

domiciliato in _____
indirizzo n. civico c.a.p. comune

_____ C.F. _____
provincia Telefono codice fiscale della persona fisica

_____ Fax _____
indirizzo di posta elettronica indirizzo di posta elettronica certificata

nella sua qualità di _____
qualifica rivestita (titolare, legale rappresentante, amministratore, etc.)

della _____
ragione sociale ditta, impresa, ente, società, associazione, etc.

ESEMPIO di Modulistica per la **Prevenzione incendi**

PIN 2-2014 S.C.I.A. : *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*

con sede in				
	indirizzo		n. civico	c.a.p.
	comune		provincia	telefono
	fax	indirizzo di posta elettronica	indirizzo di posta elettronica certificata	

responsabile dell'attività sotto specificata,

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi nonché della sanzione penale prevista dagli artt. 19, comma 6, e 21 della L. 241/90 e successive modificazioni, e con riferimento:

<input type="checkbox"/>	ai progetti approvati dal Comando VV.F. (solo per attività di cat B e C)	in data	prot. n.
<input type="checkbox"/>	alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A)	in data	prot. n.
<input type="checkbox"/>	alla documentazione tecnica di progetto di cui alla asseverazione allegata (per attività di cat. A,B,C in caso di modifiche di cui art.4, comma 6, del DPR 01/08/2011 n.151, che non comportino aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza)		
(barrare con <input checked="" type="checkbox"/> il riquadro di interesse)			

ESEMPIO di Modulistica per la **Prevenzione incendi**

PIN 2-2014 S.C.I.A. : *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*

Sigla del responsabile dell'attività

SEGNALA

ai sensi dell'art. 4 del DPR 01/08/2011 n. 151

l'inizio, in conformità alla normativa antincendio vigente, dell'esercizio dell'attività di

tipo di attività (albergo, scuola, etc.)

sita in

indirizzo

n. civico

c.a.p.

Comune

provincia

telefono

La/e attività oggetto della Segnalazione sono individuate¹ ai n./sotto classe/ cat.:

1- Riportare il numero e la categoria corrispondente (A/B/C) individuata sulla base dell'elenco contenuto nell'Allegato I del DPR 01/08/2011 n.151 e la sottoclasse di cui al Decreto del Ministro dell'Interno del 7-8-2012.

ESEMPIO di Modulistica per la **Prevenzione incendi**

PIN 2-2014 S.C.I.A. : *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*

MOD. PIN 2 – 2014 SCIA

PAG. 2

Il sottoscritto dichiara altresì sotto la propria responsabilità civile e penale di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività previsti dalla vigente normativa, nonché i divieti, le limitazioni e le prescrizioni delle disposizioni di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio vigenti disciplinanti l'attività medesima.

Allega ² alla presente l'asseverazione di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 7-8-2012, comprensiva dei relativi allegati, unitamente all'attestato di versamento di seguito specificato.

Dichiara, inoltre, che la restante documentazione tecnica è raccolta in apposito fascicolo, custodito presso l'attività o l'indirizzo di seguito indicato, e sarà reso prontamente disponibile in occasione dei controlli delle autorità competenti:

Nominativo				
indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune	Provincia

ESEMPIO di Modulistica per la **Prevenzione incendi**

PIN 2-2014 S.C.I.A. : *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*

N.B.: la compilazione della distinta di versamento e' obbligatoria.

Attestato di versamento n.² del intestato alla
Tesoreria Provinciale dello Stato di ai sensi del DLgs 139/2006
per un **totale** di € così distinte:

Attività n.	<input type="text"/>	€ <input type="text"/>
	Sottocl./ categoria ³	
Attività n.	<input type="text"/>	€ <input type="text"/>
	Sottocl./ categoria	
Attività n.	<input type="text"/>	€ <input type="text"/>
	Sottocl./ categoria	
Attività n.	<input type="text"/>	€ <input type="text"/>
	Sottocl./ categoria	
Attività n.	<input type="text"/>	€ <input type="text"/>
	Sottocl./ categoria	

ESEMPIO di Modulistica per la **Prevenzione incendi**

PIN 2-2014 S.C.I.A. : *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*

Eventuale altro indirizzo presso il quale si chiede di inviare la corrispondenza:

Cognome		Nome			
indirizzo	n. civico	c.a.p.	comune	Provincia	
telefono	fax	indirizzo di posta elettronica	indirizzo di posta elettronica certificata		

Data

Firma

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza del pubblico ufficiale addetto alla ricezione della segnalazione. In alternativa, la segnalazione, debitamente sottoscritta dal richiedente, può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla segnalazione deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (DPR 445/2000).

Spazio riservato al delegante

Il sottoscritto, per il ritiro dell'attestato di presentazione e per gli eventuali chiarimenti tecnici in ordine alla presente Segnalazione, delega il/la sig.

Titolo professionale	cognome	nome
domiciliato in		
via - piazza		
n. civico	c.a.p.	comune
provincia		telefono
Data		Firma

N.B.: La firma deve essere apposta alla presenza di pubblico ufficiale addetto alla ricezione. In alternativa, la richiesta può essere presentata da altra persona o inoltrata a mezzo posta; in tali casi, alla richiesta deve essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (D.P.R. 445/2000).

ESEMPIO di Modulistica per la **Prevenzione incendi**

PIN 2-2014 S.C.I.A. : *Segnalazione Certificata di Inizio Attività*

MOD. PIN 2 – 2014 SCIA

PAG. 3

Spazio riservato al Comando Provinciale VVF

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, io sottoscritto _____
addetto incaricato con qualifica di _____, in data ___/___/___ a mezzo documento _____
n. _____ rilasciato in data ___/___/___ da _____
ho proceduto all'accertamento dell'identità personale del sig. _____
che ha qui apposto la sua firma alla mia presenza.

Data ___/___/___

Firma _____

Spazio riservato al Comando Provinciale

RICEVUTA PRESENTAZIONE SCIA

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del DPR 01/08/2011 n.151, io sottoscritto _____
addetto incaricato con qualifica di _____, rilascio ricevuta dell'avvenuta presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività ai fini della sicurezza antincendio e dei relativi allegati, avendone verificato la completezza formale.

Il Comando Provinciale effettuerà, con le modalità previste nell'articolo 4 del DPR 01/08/2011 n. 151, i controlli di competenza volti ad accertare il
rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Le verifiche e la manutenzione dei prodotti, elementi costruttivi, materiali, impianti, componenti di impianto, dispositivi, attrezzature rilevanti ai fini
della sicurezza antincendio, debbono essere effettuati in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione previste ed alle disposizioni vigenti.

Data ___/___/___

Firma _____

Modulistica per la Commercializzazione dei prodotti

- 1) Richiesta di Omologazione di PORTE resistenti al Fuoco;
- 2) Richiesta di benestare per i Sipari di Sicurezza;
- 3) Autorizzazione dei Laboratori di prova ai sensi del D.M. del 26.03.2016
- 4) Richiesta Omologazione ESTINTORI PORTATILI;
- 5) Rinnovo Omologazione ESTINTORI PORTATILI
- 6) Certificato ESTINTORI PORTATILI;
- 7) Rapporto di Prova ESTINTORI PORTATILI.

*Esempio di alcune caratteristiche tecniche per
Edifici Civili Condominiali
con Altezza superiore a 12 metri*

IMPIANTI ANTINCENDIO:

- obbligatori in tutti gli edifici civili con altezza antincendio uguale/superiore a 12 m.
- l'altezza antincendio si misura dal piano terra esterno fino al livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile o comunque agibile.
- con le RTO si misura fino all'estradosso del SOLAIO dell'ultimo piano abitabile o comunque agibile
- l'area di accesso all'edificio (dal passo carraio in poi), per permettere alle autopompe dei vigili del fuoco di avvicinarsi all'edificio (larghezza 3,5 metri, altezza libera di 4 metri, pendenza non superiore al 10%, resistenza del pavimento di almeno 20 tonnellate)
- per gli edifici da 12 a 32 metri di altezza antincendio deve essere inoltre garantita la possibilità di accostamento delle autoscale a qualsiasi finestra o balcone.
- negli edifici di oltre 32 metri di altezza antincendio deve esistere un sistema di illuminazione di sicurezza
- Sistema di segnalazione delle vie di fuga in caso di sfollamento causa incendio
- Gli **idranti** sono obbligatori per ciascun vano scale degli edifici con altezza antincendio oltre i 24 metri. Ne deve esistere almeno uno, per ciascun piano compresi gli interrati.

Esempio di alcune caratteristiche tecniche per
Edifici Civili Condominiali
con Altezza superiore a 12 metri

CENTRALE TERMICA:

- deve essere esterna e staccata dall'edificio, se:
 - la caldaia è a gasolio, e l'altezza antincendio è superiore a 54 metri;
 - la caldaia è a gas liquefatto (bombole) e l'altezza antincendio è superiore a 24 metri.
- Deve essere esterna all'edificio, ma può essere sul terrazzo più alto se la caldaia è a metano o a gas città, e l'altezza antincendio è superiore a 54 metri.
- Non può essere nel piano interrato, anche quando in locali separati, se la caldaia è a gas liquefatto.
- Le condutture principali degli impianti del gas devono essere esterne al fabbricato, e a vista. Sono ammessi attraversamenti solo a certe condizioni.
- Si redige l'istanza per l'antincendio quando la caldaia ha una potenza superiore a 116 Kw (100 mila kilocalorie/ora). Vale 5 anni: alla scadenza è compito dell'amministratore condominiale chiedere il rinnovo.

Esempio di alcune caratteristiche tecniche per
Edifici Civili Condominiali
con Altezza superiore a 12 metri

AUTORIMESSA:

- CON SUPERFICIE INFERIORE / UGUALE A 300 MQ:
 - altezza del locale non inferiore a 2 metri;
 - comunicazione con altri locali con porte metalliche piene a chiusura automatica;
 - aerazione naturale attraverso aperture non inferiori a 1/30 della pianta del locale;
 - eventuali box aerati con due aperture, in alto e in basso, non inferiori a 1/100 della pianta;

Esempio di alcune caratteristiche tecniche per
Edifici Civili Condominiali
con Altezza superiore a 12 metri

AUTORIMESSA:

- CON SUPERFICIE SUPERIORE A 300 MQ:
 - altezza dei locali non inferiore a 2,4 metri (2 metri sotto trave);
 - l'altezza minima per gli autosilo scende a 1,8 metri;
 - spazio di parcheggio di perlomeno 20 metri quadrati, che scendono a 10 solo per le autorimesse sorvegliate e gli autosilo;
 - corsie di manovra di ampiezza non inferiore a 4,5 metri (5 metri per i box);
 - ingressi da spazi a cielo aperto;
 - rampe a senso unico di larghezza perlomeno di 3 metri o a doppio senso di perlomeno 4,5 metri; con pendenza fino a 20°;
 - ventilazione naturale con aperture di superficie complessiva non inferiore a 1/25 della pianta.

PARTE SECONDA

Prevenzione Incendi e Sicurezza nei Condomini

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

il DPR che ha cambiato il
MODUS OPERANDI
della Prevenzione Incendi

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

La semplificazione nella prevenzione incendi Normativa FONDAMENTALE di riferimento

- è entrato in vigore il 7 ottobre 2011, 15 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
- ha lo scopo di semplificare e ridurre gli adempimenti amministrativi sulle imprese, sulle **ATTIVITÀ**, sulle Disposizioni Burocratiche, ecc.

Promuovere la competitività e lo sviluppo produttivo attraverso:

1. la proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa e al settore di attività, introducendo le **CATEGORIE di RISCHIO**
2. la eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi, ecc. ovvero con la partenza Immediata della Attività attraverso un **Asseverazione in S.C.I.A.**
3. L'estensione dell'utilizzo di autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni dei **tecnici abilitati e professionisti antincendio**.
4. la informatizzazione di adempimenti e procedure amministrative, secondo il codice dell'amministrazione digitale (**semplificazione e dematerializzazione documentale**).

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. - Segnalazione Certificata di Inizio Attività

L'art. art. 49 co. 4 bis del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in legge n° 122 del 30 luglio 2010, prevede che tutte gli atti come:

- *AUTORIZZAZIONI*
 - *LICENZE*
 - *CONCESSIONI*
 - *PERMESSI*
 - *NULLA OSTA*
- siano sostituiti da una Segnalazione fornita da dichiarazioni / attestazioni / asseverazioni di **Tecnici Abilitati** (Iscritti ad un Albo professionale e/o denominati **Professionisti Antincendio**) e idonei elaborati.

L'attività può essere avviarsi dalla data di presentazione della S.C.I.A.

L'amministrazione, in caso di accertata carenza di requisiti, DEVE entro 60 giorni adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione pericoli MOTIVANDOLI con Espresa Dichiarazione, salvo che, ove possibile, l'interessato TITOLARE della Attività si adegui alla normativa entro un termine fissato **non inferiore a 30 giorni**.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Le “Attività soggette” e il principio di proporzionalità

Il Decreto della Presidenza della Repubblica n° 151 del 1° agosto 2011 ha riformulato il numero delle Attività soggette passando da un numero di **97 del vecchio DM del 16 febbraio 1982** a **80 del DPR 151**.

Le 80 attività sono state suddivise e considerate a cosiddetto **maggior rischio in caso d'incendio**, e quindi soggette ai controlli di prevenzione incendi, denominate anche “Attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco”, o anche più semplicemente “Attività soggette”.

Principali innovazione del DPR 151 è l’aggiornamento dell’elenco delle “attività soggette” con l’introduzione del “**principio di proporzionalità**”, individuando **3 TIPI DI CATEGORIA DI RISCHIO**, (A/B/C) in ragione di:

- **rischio dell’attività soggetta**
- **dimensione dell’attività**
- **complessità dell’attività in funzione del suo intorno.**

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

L'evoluzione nel tempo delle "attività soggette"

La revisione dell'elenco delle "attività soggette" si è formulato per tener conto:

- delle innovazioni e l'evoluzione della tecnologia
- l'utilizzo di nuovi materiali e impianti
- dell'esperienza di anni di prevenzione incendi

Sono state eliminate attività ritenute non eccessivamente rischiose e introdotte nuove attività in precedenza non presenti, passando da 97 a 80.

Chiarezza sulle definizioni, sui termini, sui contenuti di alcuni tipi di attività per le quali erano stati emanati, negli anni precedenti, numerosissimi quesiti e chiarimenti (Numero impressionante di Circolari, Linee Guida, ecc. , a volte anche in contrasto tra loro o con altre norme).

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Norme precedenti ABROGATE con il D.P.R. n. 151/2011

Nuovo regolamento	Vecchio regolamento	
D.P.R. n. 151/2011	D.P.R. n. 37/98	Regolamento sulla disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi
	D.M. 16 febbraio 1982	Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi
D.M. 7 agosto 2012	D.M. 4 maggio 1998	Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze per i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare
D.M. 2 marzo 2012	D.M. 3 febbraio 2006	Tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dai VV.F.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

CATEGORIE di Rischio - Divisione delle attività

A seconda dei seguenti parametri:

- dimensioni,
- settore di attività,
- esistenza di regole tecniche cosiddette VERTICALI (RTV),
- sicurezza pubblica,
- adempimenti procedurali.

il nuovo DPR 151 prevede la suddivisione delle attività soggette nelle seguenti categorie:

Categoria A: non deve essere richiesto l'esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione e in caso di effettuazione del sopralluogo stesso il cittadino (responsabile della Attività) può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.

ATTIVITÀ DOTATE DI 'REGOLA TECNICA' E CON UN LIMITATO LIVELLO DI COMPLESSITÀ.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

CATEGORIE di Rischio - Divisione delle attività

Categoria B: deve essere richiesto l'esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati a campione e in caso di effettuazione il cittadino può richiedere il rilascio del verbale di visita tecnica.

**ATTIVITÀ PRESENTI IN A (DOTATE DI 'REGOLA TECNICA'),
CON UN MAGGIORE LIVELLO DI COMPLESSITÀ;**

**ATTIVITÀ SPROVVISTE DI REGOLA TECNICA,
CON LIVELLO DI COMPLESSITÀ INFERIORE RISPETTO ALLA CAT. C.**

Categoria C: deve essere richiesto l'esame progetto. I sopralluoghi da parte dei Vigili del fuoco sono effettuati obbligatoriamente con rilascio del CPI

**ATTIVITÀ CON ALTO LIVELLO DI COMPLESSITÀ,
INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESENZA DI 'REGOLA TECNICA'.**

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

CATEGORIE di Rischio - Divisione delle attività



D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Esempi di attività di cat. A senza «regola tecnica»

n. 12/A: (Depositi e/o rivendite di liquidi con punto di infiammabilità > 65 °C per capacità geometrica complessiva tra 1 mc e 9 mc), non soggetti al D.M. 31 luglio 1934 (es. oli di derivazione vegetale o animale)

n. 41/A: (Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti)

n. 69/A: (Locali adibiti ad esposizione ... con superficie lorda tra 400 m² e 600 m²), non soggetti al D.M. 27 luglio 2010 (es. musei, gallerie, ecc.)

n. 74/A: (Impianti per la produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW), non soggetti al D.M. 12 aprile 1996

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

MODULISTICA

Istanze e segnalazioni: *presentate dall'utenza*

PIN 1-2012-Valutazione progetto

PIN_2-2014-SCIA

PIN_3-2014-Rinnovo

PIN 4-2012-Deroga

PIN 5-2012-N.O.F.

PIN 6-2012-Verifica in corso d'opera

PIN 7-2012-Voltura

Dichiarazioni: *rese da parte dei tecnici professionisti*

PIN_2.1-2014-Asseverazione

PIN 2.2-2012-Cert.REI

PIN_2.3-2014-Dich.Prod.

PIN 2.4-2012-Dich.Imp.

PIN_2.5-2014-Cert.Imp.

PIN 2.6-2012-Non aggravio

PIN_3.1-2014-Asseverazione Rinnovo

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

IMPOSTA DI BOLLO E VERSAMENTI

L'imposta di bollo per i procedimenti di prevenzione incendi è stato definitivamente chiarito con nota DCPREV prot. n. 5307 del 19 aprile 2013. (Direzione Centrale per la Prevenzione Incendi e Sicurezza Tecnica)

Il bollo è previsto solo per le **istanze** volte a ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo (*es. autorizzazione, rilascio certificati, ecc.*).

Non è richiesto il bollo sulle "Attestazioni di rinnovo" e sulla "SCIA", le quali sono considerate semplici comunicazioni non contenenti istanze, che non prevedono autorizzazioni o rilascio di provvedimenti.

Non è richiesto il bollo sul Verbale di visita tecnica (*neanche sulla richiesta*), e sul Certificato di Prevenzione Incendi

I versamenti per i servizi a pagamento presso i Comandi possono essere effettuati mediante C/C postale intestato alle locali Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato o tramite bonifico bancario

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Differenza tra Tecnico Abilitato e Professionista Antincendio

Il D.M. 7 agosto 2012, ha esplicitato la qualifica professionale per la firma del “tecnico abilitato” o del “professionista antincendio” come definiti all’art. 1 co. 1 lett. b, c

“Tecnico abilitato”: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze;

“Professionista antincendio”: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze e iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs n. 139/2006.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Maggiori responsabilità di TITOLARI e PROFESSIONISTI

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi, rispetto ai precedenti, dà maggiore responsabilità in capo ai cittadini ed ai professionisti.

Il professionista (“asseveratore” o “certificatore”) e i titolari dell’attività si assumono rispettivamente le responsabilità di attestare la conformità alle norme e di osservare gli obblighi connessi con l’esercizio dell’attività in fase di “SCIA” e “Rinnovo”.

I principi introdotti dal nuovo regolamento, basati sui concetti di:

- “semplificazione”
- “minore ingerenza dello Stato”,
- “facilità per i cittadini”

implicano maggiori responsabilità a carico dei titolari e dei professionisti.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Maggiori responsabilità di TITOLARI e PROFESSIONISTI

Per effetto della semplificazione del D.P.R. n. 151/2011, il cittadino potrà:

Avviare l'attività contestualmente alla presentazione della SCIA, tramite asseverazione a firma del professionista;

Presentare SCIA (senza nuovo "esame progetto"), anche in caso di modifiche, con la "Dichiarazione di non aggravio di rischio" a firma del professionista;

Presentare "Attestazione di rinnovo periodico" con una dichiarazione e eventuale "asseverazione" di professionista antincendio;

Presentare semplice documentazione all'atto del "rinnovo", senza nuova SCIA in caso di "modifiche non sostanziali".

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Maggiori responsabilità di TITOLARI e PROFESSIONISTI

OBBLIGHI DEI CONTROLLI

L'art. 6 del D.P.R. n. 151/2011 (*Obblighi connessi con l'esercizio dell'attività*) prescrive che le attività **non rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008** hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza sistemi, dispositivi, attrezzature e altre misure di sicurezza antincendio e di effettuare verifiche, controlli, manutenzione, informazione da annotare in un apposito registro.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Valutazione del Progetto

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C devono presentare al Comando la domanda di valutazione del progetto di nuovi impianti o costruzioni, nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, utilizzando il mod. PIN 1-2012, in bollo ove previsto, allegando la seguente documentazione:

documentazione conforme all'allegato I al D.M. 7/8/2012 a firma di tecnico abilitato comprendente la scheda informativa generale, la relazione tecnica e gli elaborati grafici;

attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Valutazione del Progetto con APPROCCIO INGEGNERISTICO

La documentazione tecnica di cui all'art. 3 co. 2, lett. a) del D.M. 7/8/2012, deve essere a firma di **professionista antincendio** e conforme all'allegato I, lett. a), integrata con quanto stabilito nell'allegato al D.M. 9/5/2007, compreso il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

Il corrispettivo è raddoppiato rispetto a quanto stabilito dal D.M. 7/8/2012 tenuto conto del maggiore impegno richiesto per la valutazione e della complessità correlata all'esame dei progetti.

Oltre a quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 7/8/2012, la documentazione tecnica è integrata con:

- Sommario tecnico, firmato congiuntamente da progettista e titolare dell'attività, ove è sintetizzato il processo seguito per individuare scenari d'incendio e livelli di prestazione.
- Risultati dell'analisi quantitativa in modo che questi riassumano il comportamento del sistema per quel tipo di analisi.
- Documento contenente il programma per l'attuazione del SGSA.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Valutazione del Progetto

DOCUMENTAZIONE TECNICA

è costituita da relazione tecnica e elaborati grafici e deve consentire di accertare la rispondenza alle norme o, in mancanza, ai criteri generali di prevenzione incendi:

Tale documentazione è relativa a:

- **Attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;**
- **Attività regolate da specifiche disposizioni antincendi;**
- **Modifiche di attività esistenti.**

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Valutazione del Progetto

COPIE DA ALLEGARE

In caso di presentazione della domanda di valutazione progetto in forma cartacea, solo la domanda deve essere in duplice copia.

La documentazione tecnica allegata composta da:

- 1. relazione tecnica***
- 2. elaborati grafici***

devono essere presentati in singola copia, che rimarrà agli atti del Comando (a differenza della precedente normativa, e a differenza della Categoria C in cui la Documentazione dovrà essere in Triplice copia, poichè una copia dovrà permanere al titolare dell'Attività soggetta).

Una copia sarà depositata al Polo di Comando che effettua la Valutazione Progetto e l'altra sarà depositata all'organo centrale regionale (come avviene per i procedimenti in DEROGA).

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Valutazione del Progetto

PROGETTO CON PIÙ ATTIVITÀ IN CATEGORIE DIVERSE

In caso di presenza contemporanea di attività di cat. A, B e C, il progetto da sottoporre a valutazione deve riferirsi alle sole attività di cat. B e C.

La presenza di attività di cat. A deve essere indicata negli elaborati e nella relazione tecnica unicamente per la valutazione di eventuali interferenze.

Non deve essere effettuato il versamento per attività di cat. A.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Valutazione del Progetto

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Il Comando è tenuto a comunicare al richiedente (titolare della Attività) l'avvio del procedimento attuato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7/8/1990 n. 241 con apposita nota ove è specificato:

- **Chi è il responsabile del procedimento (di norma il Comandante Provinciale).**
- **L'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti (di norma l'Ufficio prevenzione incendi).**
- **Il N° Pratica e PIN per la consultazione dello stato del procedimento sul web.**

Il nominativo del responsabile dell'istruttoria tecnica (un funzionario tecnico) è il Tecnico che fisicamente effettua la valutazione Progetto e con cui ci si correla per la redazione documentale e progettuale.

L'incarico di responsabile dell'istruttoria tecnica dovrebbe essere conferito dal Comandante, all'atto della ricezione della richiesta, in modo casuale, tra il personale idoneo e secondo criteri di rotazione.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Valutazione del Progetto

DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA

In caso di documentazione incompleta o ritenuta non esauriente, il Comando può richiedere la documentazione integrativa **entro 30 giorni** come previsto dall'art. 3 co. 3 del D.P.R. n. 151/2011.

In attesa della ricezione di tale documentazione, il termine per la conclusione del procedimento (60 giorni) **è interrotto**.

Per evitare che i procedimenti restino fermi per un tempo imprecisato, nella nota inviata dal Comando potrà essere precisato che la documentazione richiesta **dovrà pervenire entro un certo termine (es. 15 giorni) dalla data di invio della comunicazione**, avvertendo che, in assenza di riscontro, dopo il suddetto termine il progetto sarà esaminato sulla base di quanto presente agli atti.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Valutazione del Progetto

TERMINI DI CONCLUSIONE

Il Comando rilascia il parere **entro 60 giorni** dalla data di presentazione della documentazione completa. Con il vecchio regolamento il termine era fissato in 45 giorni prorogabili, in caso di situazioni complesse, fino a 90 previa comunicazione all'interessato.

ABOLIZIONE DEL "SILENZIO-RIFIUTO"

L'art. 3 co. 3 del D.P.R. 151/2011 **non prevede il c.d. "silenzio-rifiuto"**, a differenza del vecchio regolamento che all'art. 2 co. 2 del D.P.R. n. 37/98 prevedeva «... *ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.*»

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Valutazione del Progetto

PREVISIONE DI PARERE CONTRARIO

In caso di rilascio di “parere contrario”, il Comando invia preventivamente una comunicazione al richiedente (**Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza**) informando che sussistono motivi ostativi (**che vengono elencati**) all'accoglimento della domanda.

Il richiedente è invitato a presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate di documenti, **nel termine di 10 giorni dal ricevimento**, che saranno valutate ai fini dell'espressione del parere definitivo.

I termini di conclusione del procedimento (che è sospeso) **iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni** o, in mancanza, dalla scadenza dei citati 10 giorni.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. (Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012)

Segnalazione Certificata di INIZIO ATTIVITÀ

A **lavori ultimati** deve essere presentata al Comando, **prima dell'esercizio dell'attività**, la S.C.I.A. , corredata dalla documentazione prevista, allegando la documentazione tecnica composta da certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare la conformità alla normativa vigente:

- **delle opere realizzate**
- **dei materiali impiegati**
- **degli impianti installati**

La SCIA deve essere redatta secondo il mod. **PIN2-2014**, e va presentata al Comando prima dell'esercizio dell'attività, allegando:

- **asseverazione** attestante la conformità dell'attività alle prescrizioni antincendio nonché, per le attività di categoria B e C, **al progetto approvato dal Comando, mod. PIN2.1-2014**;
- documentazione conforme **all'all. II** al D.M. 7/8/2012 per le attività di **cat. B/C**;
- documentazione conforme **all'all. I b)** al D.M. 7/8/2012 per le attività di **cat. A**;
- attestato del **versamento** a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. (*Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012*)

ALLEGATI

Alla SCIA deve essere allegata l'**asseverazione** ai fini della sicurezza antincendio di cui all'art. 4 del D.M. 7 agosto 2012, comprensiva degli altri allegati, ove previsti.

Asseverazione a firma di professionista antincendio redatta secondo il mod. PIN_2.1-2014 Asseverazione

Certificazione di resistenza al fuoco con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura redatta secondo il mod. PIN 2.2-2012-Cert.REI a firma di tecnico abilitato

Dichiarazione sui prodotti impiegati ai fini della reazione e della resistenza al fuoco e i dispositivi di apertura delle porte redatta secondo il mod. PIN_2.3-2014-Dich.Prod a firma di tecnico abilitato

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A.A. (*Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012*)

ALLEGATI

Dichiarazione corretta installazione e funzionamento non ricadente nel campo di applicazione del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 a firma dell'installatore redatta secondo il mod. PIN 2.4-2012- Dich. Imp.

Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto a firma di professionista antincendio redatta secondo il mod. PIN_2.5-2014-Cert.Imp.

Dichiarazione di non aggravio di rischio a firma di tecnico abilitato è redatta secondo il mod. PIN 2.6-2012-Non aggravio (*art. 4 comma 7 del D.M. 7-8-2012*).

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. (*Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012*)
CON APPROCCIO INGEGNERISTICO

Nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio, la SCIA deve comprendere anche

una **dichiarazione del responsabile dell'attività** sull'attuazione del programma relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. (*Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012*)

“non aggravio di rischio”

In caso di modifiche **che non comportano aggravio** delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (*modifiche tali da richiedere la presentazione di nuovo esame progetto ai sensi dell'art. 3 co. 1 del D.P.R. n. 151/2011*),

si può presentare direttamente una nuova SCIA, **senza necessità di un nuovo “esame progetto”** ai sensi dell'art. 4 co. 6 del D.P.R. n. 151/2011, e ricomprese nell'Allegato IV del D.M. 7/8/2012:

- **Modifiche** di lavorazione o di strutture;
- Nuova **destinazione** dei locali;
- Variazioni qualitative e quantitative delle **sostanze pericolose**;
- Modifiche in genere delle condizioni di **sicurezza precedentemente accertate**.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. (*Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012*)

Adempimenti del Comando VVF

Il Comando verifica:

- la completezza formale dell'istanza,
- la documentazione e degli allegati.

Rilascia ricevuta in caso di esito positivo.

La ricevuta di avvenuta presentazione della SCIA al Comando provinciale, direttamente o attraverso il SUAP, **costituisce titolo abilitativo all'esercizio dell'attività AI SOLI FINI ANTINCENDIO.**

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. (*Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012*)

Attività in Categoria C

Il Comando, **entro 60 giorni** (*qualora non si tratti di sopralluoghi da effettuare nell'ambito di organi collegiali come ad es. Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo*), effettua il sopralluogo (**visita tecnica**) al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni previste e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Entro **15 giorni** dall'effettuazione del sopralluogo, in caso di esito positivo, il Comando invia, di norma solamente all'interessato l'"Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio - **Certificato di prevenzione incendi (CPI)**".

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. (*Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012*)

Attività in Categorie A e B

Il Comando, entro **60 giorni**, effettua controlli **a campione** su attività in cat. A/B, ai sensi dell'art. 4, co. 2 del D.P.R. 151/2011, secondo direttive ministeriali che stabiliscono anche il numero minimo di controlli da effettuare

(8% negli ultimi anni).

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. (Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012)

Verbale di visita tecnica

A seguito del controllo è redatto il **verbale di visita tecnica**.

Il Comando, per uniformità, potrà prevedere di redigere tale verbale, oltre che per attività in cat. A/B, anche per quelle in cat. C.

In caso di esito positivo sul verbale è riportato che *“sono rispettate le prescrizioni previste dalla vigente normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio relativi al progetto approvato (per categorie B e C) o alla documentazione tecnica presentata (per cat. A)”*.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. (Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012)

Verbale di visita tecnica

Di norma, solo a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, è **rilasciata copia del verbale di visita tecnica per attività di cat. A/B**, che comunque viene sempre redatto. Tale richiesta può essere formulata contestualmente anche in sede di sopralluogo e a tal fine sul modello è possibile barrare l'apposita opzione con cui l'interessato formula richiesta di copia del verbale di visita tecnica.

L'incaricato, effettuato il sopralluogo, **redige il verbale di visita tecnica** che potrà essere rilasciato all'interessato solo su richiesta.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. (Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012)

con esito negativo

Per tutte le "attività soggette" (cat. A/B/C), in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività, il Comando può agire secondo 2 possibilità:

- Adotta motivati provvedimenti di **divieto di prosecuzione** dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi;
- Ove possibile **fissa un termine fino a 45 giorni** per conformare l'attività alla normativa antincendio.

Per consentire la prosecuzione dell'attività nelle more dell'adeguamento, di norma potrà essere prescritto di adottare eventuali specifiche misure (es. immediata rimozione di eventuali pericoli, restrizioni operative, eventuali ulteriori obblighi gestionali, aumento del numero degli estintori, ecc.).

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. (*Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012*)

con esito negativo

Decorsi i 45 giorni, è effettuata una nuova visita tecnica dall'incaricato, comunicando, in caso di esito negativo, che è stata accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attività che vengono elencati.

In tal caso, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 151/2011 **il responsabile dell'attività** è diffidato a non dare prosecuzione all'attività e, in caso di luogo di lavoro, potrà essere richiamato quanto comunicato nell'ambito della procedura sanzionatoria prevista dal **D.lgs. n. 758/1994** che avrà il suo specifico iter come previsto.

La nota, ai sensi degli artt. 16 co. 5 e 19 co. 3 del D.Lgs n. 139/2006 è inviata alla Prefettura e al Comune ai fini dell'adozione dei rispettivi provvedimenti di competenza.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. (Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012)

Mancata presentazione della SCIA

L'art. 20 co.1 del D.Lgs. 139/06 (Sanzioni penali e sospensione dell'attività) prevede che chiunque, in **qualità di titolare** di una delle attività soggette al rilascio del CPI, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato è punito con l'arresto sino ad 1 anno o con l'ammenda da € 258 a € 2.582

Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'art. 20 del d.lgs. 139/06, **trovano applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA.**

Pertanto la mancata presentazione della SCIA è **equiparata all'omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I.** Inoltre, le sanzioni penali si applicano a tutte le "attività soggette" del D.P.R. n. 151/2011 (cat. A/B/C).

Solo i reati compresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dal decreto. Gli altri reati saranno comunicati al Pubblico Ministero in base all'**art. 347 c.p.p.**

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. (*Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012*)

Sospensione dell'attività e inadempimento di prescrizioni

L'art. 20 co. 3 del D.lgs. 139/2006, prevede che il Prefetto possa disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi di omessa richiesta di rilascio o rinnovo del CPI.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. (*Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012*)

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Il Capo II del D.Lgs. n. 758/1994 prevede una causa speciale di estinzione dei reati di tipo contravvenzionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o ammenda, per le norme di cui all'allegato I.

Si fa presente che solo i reati compresi nelle norme di cui all'allegato I del D.Lgs n. 758/94 sono soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dal decreto. Gli altri reati sono comunicati al PM in base al disposto dell'art. 347 c.p.p.

L'estinzione è collegata al verificarsi di 2 successivi eventi:

- **Adempimento della prescrizione impartita.**
- **Pagamento di una somma pari a 1/4 del massimo.**

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

S.C.I.A. (*Rif. art. 4 D.P.R. 151/2011 - art. 4 D.M. 7/8/2012*)

DETTAGLI DELLA PROCEDURA

L'organo di vigilanza (i VVF per la prevenzione incendi) accertata una violazione impartisce apposita prescrizione fissando un termine per l'adempimento.

Nelle more della regolarizzazione possono essere imposte specifiche misure per far cessare immediatamente il pericolo.

L'organo di vigilanza invia al PM la comunicazione di reato.

Il PM iscrive la notizia di reato nel registro ma il procedimento è sospeso sino alla verifica dell'organo di vigilanza.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

RINNOVO

Attestazione di Rinnovo Periodico

I responsabili delle attività di cat. A/B/C sono tenuti ad inviare l'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, che consiste in una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione.

La periodicità dell'Attestazione di rinnovo è **di 5 anni** per tutte le attività ad esclusione delle **att. n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77, per le quali è di 10 anni** presumendo la conservazione nel tempo delle caratteristiche costruttive e funzionali originarie e ininfluenti le modificazioni esterne.

Pertanto alla luce del nuovo regolamento, anche per le attività di cat. C, non è più necessario rinnovare il C.P.I., che come si è visto assume valenza di una semplice attestazione e non ha quindi nessuna scadenza. Di conseguenza è improprio parlare di rinnovo del C.P.I. o della SCIA.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

RINNOVO

Attestazione di Rinnovo Periodico

Inoltre l'attestazione di rinnovo periodico deve essere effettuata per tutte le "attività soggette", anche per quelle che in precedenza avevano scadenze del C.P.I. una tantum, per le quali è stata prevista la periodicità dell'attestazione di rinnovo di 10 anni.

L'Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio deve essere redatta secondo il **mod. PIN3-2014**, va presentata al Comando prima della scadenza, allegando:

- asseverazione (mod. PIN3.1-2014) attestante la funzionalità e l'efficienza degli impianti di protezione attiva antincendi, con esclusione delle attrezzature mobili di estinzione, resa da **professionista antincendio**;
- attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

RINNOVO

Attestazione Tardiva di Rinnovo

La presentazione di attestazione di rinnovo oltre i termini può sottintendere:

- **temporanea interruzione dell'attività;**
- **esercizio dell'attività in violazione all'art. 5 del D.P.R. 151/2011.**

Da un punto di vista penale, il Comando può accertare tramite visita tecnica (*art. 19 del D.lgs. n. 139/2006*) e senza oneri per l'utente, se sussistono violazioni penali.

Da un punto di vista amministrativo, la validità della attestazione avrà in ogni caso durata fino alla naturale scadenza (*5 o 10 anni*) della originaria presentazione della SCIA.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

MODIFICHE

Gestione delle Modifiche

- | | | |
|--|---|--|
| ✓ Modifiche “non sostanziali” | ➔ | <i>Attestazione di rinnovo periodico</i> |
| ✓ Modifiche “con variazione” delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio | ➔ | <i>Nuova SCIA</i> |
| ✓ Modifiche “con aggravio” delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio | ➔ | <i>Nuovo Esame progetto</i> |

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

MODIFICHE

Modifiche non sostanziali

Per l'individuazione di tali modifiche si può fare riferimento ai criteri di cui all'Allegato IV del D.M. 7/8/2012 o, in alternativa, alla valutazione dei rischi di incendio dell'attività.

Modifiche con variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio

L'obbligo di avviare nuovamente le procedure previste per la SCIA ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Modifiche con aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio

Obbligo di richiedere l'esame dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

DEROGA (Rif. art. 7 D.P.R. 151/2011 - art. 6 D.M. 7/8/2012)

Istituto della Deroga

Le norme di prevenzione incendi (regole tecniche) emanate dal Ministero dell'Interno sono di tipo "deterministico-prescrittivo". A volte la presenza di vincoli di vario genere (*strutturali, impiantistici, edilizi, storico-architettonici, ecc.*), non consente di rispettare uno o più punti delle disposizioni antincendio vigenti. Per tenere conto di questi casi, è previsto l'istituto della deroga che consente di sanare situazioni non altrimenti risolvibili prevedendo misure tecniche alternative in grado di garantire un livello di sicurezza equivalente.

Tale procedura è pertanto attuabile unicamente in presenza di attività purché dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici a gas o a combustibile liquido, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.).

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

DEROGA (Rif. art. 7 D.P.R. 151/2011 - art. 6 D.M. 7/8/2012)

Domanda di Deroga

La domanda di deroga all'osservanza della vigente normativa antincendi deve essere redatta secondo il modello mod. **PIN4-2012**, e va indirizzata alla Direzione Regionale dei Vigili del fuoco, tramite il Comando provinciale. Alla domanda devono essere allegati:

- documentazione conforme all'allegato I al D.M. 7/8/2012 (*scheda informativa, relazione ed elaborati grafici*), a firma **di professionista antincendio**, integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo;
- attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

In caso di presentazione della domanda di deroga in forma cartacea, la domanda deve essere in triplice copia. La documentazione tecnica allegata (relazione tecnica e elaborati grafici) deve essere presentata in duplice copia.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

DEROGA (Rif. art. 7 D.P.R. 151/2011 - art. 6 D.M. 7/8/2012) Con Approccio Ingegneristico

In caso di deroga con approccio ingegneristico, oltre a quanto previsto (art. 6 del D.M. 7/8/2012), la documentazione tecnica, firmata da **professionista antincendio**, deve essere integrata con:

- Valutazione sul rischio aggiuntivo e misure tecniche compensative determinate con l'approccio ingegneristico.
- Documento contenente il programma per l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA).

Il corrispettivo è maggiorato del 50 % rispetto a quanto previsto per la valutazione del progetto.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F)

Si tratta di un procedimento facoltativo
(Rif. art. 8 D.P.R. 151/2011 - art. 7 D.M. 7/8/2012)

I responsabili delle "attività soggette" di categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.

La richiesta di nulla osta di fattibilità è redatta secondo il mod. **PIN5-2012**, in bollo ove previsto, va presentata al Comando completa dei seguenti allegati:

- documentazione conforme all'allegato I al D.M. 7/8/2012, con particolare attenzione agli aspetti per i quali si intende ricevere il parere, **a firma di tecnico abilitato**;
- attestato del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato.

I termini di conclusione sono fissati in 30 giorni

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

NULLA OSTA DI FATTIBILITÀ (N.O.F)

L'istanza può essere limitata a:

- ubicazione;
- comunicazioni e separazioni;
- accesso all'area ed accostamento dei mezzi di soccorso;
- caratteristiche costruttive e lay-out (distanziamenti, separazioni, isolamento);
- resistenza al fuoco;
- reazione al fuoco;
- compartimentazione;
- vie esodo;
- sistema di controllo dei fumi naturale o meccanico;
- aree ed impianti a rischio specifico;
- impianti elettrici di sicurezza;
- illuminazione di sicurezza;
- mezzi ed impianti di estinzione degli incendi;
- impianti di rivelazione, segnalazione e allarme;
- segnaletica di sicurezza o altro da specificare.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

VERIFICHE IN CORSO D'OPERA

Si tratta di un procedimento facoltativo
(Rif. art. 9 D.P.R. 151/2011 - art. 8 D.M. 7/8/2012)

I responsabili delle attività di cat. A/B/C possono richiedere visite tecniche da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera, utilizzando il mod. **PIN 6-2012, allegando:**

- **Documentazione relativa agli aspetti oggetto della domanda, a firma di **tecnico abilitato**;**
- **Attestato del versamento.**

I termini di conclusione sono fissati in 30 giorni

Analogamente alla domanda di N.O.F., è richiesto di specificare a quali aspetti di prevenzione incendi l'istanza è riferita. Deve essere allegata la documentazione tecnica debitamente firmata, illustrativa degli aspetti di prevenzione incendi oggetto dell'istanza.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

ATTIVITÀ IN POSSESSO DI CPI

Le attività esistenti in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'art. 5 del regolamento (Attestazione di rinnovo periodico antincendio).

ATTIVITÀ IN POSSESSO DI CPI UNA TANTUM

Le attività di cui all'art. 5 co. 2 (n. 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), presentano la prima attestazione di rinnovo periodico entro i seguenti termini dall'entrata in vigore del regolamento (7/10/2011):

- Entro 6 anni per le attività con CPI u.t. rilasciato precedentemente al 1/1/1988 (*entro il 7/10/2017*);**
- Entro 8 anni per le attività con CPI u.t. rilasciato nel periodo compreso tra il 1/1/1988 e il 31/12/1999 (*entro il 7/10/2019*);**
- Entro 10 anni per le attività con CPI u.t. rilasciato nel periodo compreso tra il 1/1/2000 e la data di entrata in vigore del regolamento (*entro il 7/10/2021*).**

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

ATTIVITÀ INSERITE IN CODICI ESISTENTI

La N. 67 (*ex att. 85 del D.M. 16/2/82*) è stata integrata con gli **asili nido** (> 30 persone presenti).

Nella N. 68 (*ex att. 86 del D.M. 16/2/82*) sono state inserite le strutture sanitarie che erogano prestazioni assistenziali specialistiche in regime ambulatoriale (> 500 mq)

Nella N. 75 (*ex att. 92 del D.M. 16/2/82*) *Il limite di assoggettabilità è stato legato alla superficie (> 300 mq), parametro più oggettivo rispetto al numero di veicoli (> 9 autovetture) che tiene conto anche della diversità dei mezzi parcheggiati (motocicli, auto, autobus ecc.).*

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

NUOVE ATTIVITÀ PER NUOVI LIMITI O RIFORMULAZIONI

Per effetto dei nuovi limiti sono diventate soggette alcune attività prima esenti e viceversa esenti altre prima soggette.

Officine per la riparazione di veicoli:

Nella N. 53 (ex att. 72 del D.M. 16/2/82) *Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 300 m²; materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta > 1.000 m²;*

Depositi:

La N. 70 (ex att. 88 del D.M. 16/2/82) “Locali adibiti a depositi ...” è stata integrata legando il parametro della assoggettabilità anche ai quantitativi di merci e materiali combustibili che devono essere superiori complessivamente a 5.000 kg (oltre alla superficie lorda del deposito che rimane fissata a 1000 m²).

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

NUOVE ATTIVITÀ PER NUOVI LIMITI O RIFORMULAZIONI

Uffici:

Per la N. 71 (ex att. 89 del D.M. 16/2/82) “Aziende ed uffici...” il limite di assoggettabilità è stato ridotto a 300 persone considerando le effettive presenze (precedentemente il limite era di 500, ed erano considerati solo gli addetti).

Autorimesse:

Il limite di assoggettabilità della N. 75 (ex att. 92 del D.M. 16/2/82) “Autorimesse...” è stato legato alla superficie (non più 9 posti auto) che deve essere superiore a 300 m². Questo risulta un parametro senz’altro più oggettivo rispetto al numero dei veicoli e tiene conto della diversità dei mezzi parcheggiati (motocicli, auto, autobus ecc.).

Edifici civili:

Il criterio di assoggettabilità della N. 77 (ex att. 94 del D.M. 16/2/82) è stato riferito a tutti gli edifici ad uso civile e non più ai soli edifici di civile abitazione. Inoltre il nuovo parametro utilizzato è l’altezza antincendio (in coerenza con la relativa regola tecnica) e non l’altezza in gronda superiore ai 24 metri.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

NUOVE ATTIVITÀ PER NUOVI LIMITI O RIFORMULAZIONI

Edifici sottoposti a tutela:

Relativamente alla N. 72 (ex att. 90 del D.M. 16/2/82) rientrano tra le “attività soggette” (come chiarito in precedenti quesiti) gli “edifici pregevoli”, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi.

Locali di spettacolo e trattenimento:

Nell’ambito della N. 65 (ex att. 83 del D.M. 16/2/82) sono state inserite anche le attività di superficie > 200 m², a prescindere dalla capienza.

È stato precisato che rientrano tra le “attività soggette” (come chiarito in precedenti quesiti) impianti e centri sportivi, palestre.

D.P.R. n° 151 del 1° agosto 2011

Esempio: AUTORIMESSE

Si riporta di seguito, a titolo di esempio, due casi che possono verificarsi per le autorimesse private, tenuto conto che con il nuovo regolamento (p.to 75 - D.P.R. 151/2011) il parametro di assoggettabilità è legato alla superficie complessiva coperta > 300 m², mentre con il vecchio regolamento (p.to 92 - D.M. 16/2/1982) erano assoggettate le autorimesse con più di 9 autoveicoli:

***Autorimesse con 10 o più autoveicoli, ma con superficie < 300 m²** (prima soggette, ora non più)*

- Asseverazione della superficie da parte di tecnico abilitato;*
- Comunicazione attività non più soggetta al Comando, per archiviazione;*
- Garantire le condizioni di esercizio previste dalla regola tecnica;*
- Garantire verifica periodica misure di protezione attiva e passiva (porte REI, estintori, impianti elettrici, ecc.).*

***Autorimesse fino a 9 autoveicoli, ma con superficie > 300 m²** (prima non soggette, ora soggette)*

- Devono espletare gli adempimenti previsti (SCIA Cat. A) entro il 7/10/2016.*

The image shows the word "Grazie" written in a cursive, handwritten style using blue ink on a white rectangular background. The word is positioned in the upper half of the frame and is underlined with a single, long, horizontal stroke.

PER LA VOSTRA CORTESE E PAZIENTE ATTENZIONE

Ing. Francesco Micomonaco

+ 39 320 79 46 569

francesco.micomonaco@gmail.com